

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	35

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 196 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	28
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova proposta alternativa di parere del gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista</i> ) .....	38
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	41

#### ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:

Elezione di un segretario .....	32
---------------------------------	----

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	32
AVVERTENZA .....	34
ERRATA CORRIGE .....	34

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia **Andrea Delmastro Delle Vedove**.

**La seduta comincia alle 9.25.**

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'ar-

monizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

**C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato dato conto della presentazione dell'articolo aggiuntivo 10.0100 della relatrice su cui i gruppi hanno rinunciato al termine per i subemendamenti.

Ricorda, inoltre, che nella seduta di ieri è stato esaminato da ultimo l'emendamento Dori 1.02 e avverte che l'esame delle proposte emendative riprenderà a partire dall'articolo aggiuntivo Dori 1.03 su cui la relatrice e il rappresentante del Governo hanno formulato un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di accantonare le proposte emendative 2.1, 2.4 e 3.3 a sua prima firma, vertendo esse sulla medesima materia dei successivi emendamenti Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5, come riformulati in identico testo. Ricorda che, per la medesima ragione, è stato già accantonato l'emendamento Zanella 1.05, in quanto riguarda la materia delle pene dell'articolo 544-*bis*, che è oggetto dell'emendamento Bruzzone 6.1, come riformulato.

Intervenendo quindi sull'articolo aggiuntivo 1.03 a sua prima firma, evidenzia come esso sia volto a integrare il quinto comma dell'articolo 165 del codice penale al fine di far rientrare i reati contro gli animali previsti dal capo IX-*bis* del codice penale tra quelli per i quali la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni.

Evidenzia come la *ratio* della proposta sia quella di non considerare i reati contro gli animali come reati aventi dignità inferiore rispetto agli altri, anche considerando che tali reati sono chiari indicatori della pericolosità sociale dell'agente, che potrebbe commettere in futuro reati di specie più grave.

Sottolinea, infine, che l'approvazione di tale articolo aggiuntivo sarebbe un incentivo a non considerare i reati contro gli animali commessi da minori come « ragazze ».

Invita, pertanto, la relatrice a valutarne l'accantonamento.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Dori 1.03 a nome del suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.03.

Ciro MASCHIO, *presidente*, accogliendo la proposta avanzata dall'onorevole Dori, conferma l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zanella 1.05 e – concorde la relatrice e il Governo – dispone l'accantonamento degli emendamenti Dori 2.1, 2.4 e 3.3, in attesa di esaminare gli emendamenti Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5, come riformulati in identico testo.

Passando, quindi, ad esaminare l'emendamento Di Lauro 2.2, chiede ai proponenti se accettano la proposta di riformulazione della relatrice, presentata nella seduta del 9 ottobre 2024.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione della relatrice, mirando ad uno scopo del tutto contrario rispetto a quello dell'emendamento originario.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte, pertanto, che sull'emendamento Di Lauro 2.2, non essendo stata accolta la proposta di riformulazione, deve intendersi espresso parere contrario della relatrice e del Governo.

Avverte, inoltre, che la relatrice ha presentato l'emendamento 2.100 (*vedi allegato 1*). Rileva come, trattandosi di una proposta emendativa di carattere esclusivamente soppressivo, non vi sono le condizioni per assegnare ai gruppi il termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Di Lauro 2.2.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Di Lauro 2.3, evidenziando come esso miri a chiarire quali siano le condotte

perseguibili rientranti nel novero dell'articolo 544-*quater* del codice penale.

La Commissione respinge l'emendamento Di Lauro 2.3.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Dori 2.4 è stato accantonato. Dichiaro, quindi, di passare all'esame dell'emendamento 2.100 della relatrice, sul quale chiede al rappresentante del Governo di esprimere il parere.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere favorevole sulla proposta emendativa.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.1 a sua prima firma, evidenzia come i combattimenti tra animali mettano in serio pericolo la salute e l'integrità fisica degli stessi.

Sottolinea, inoltre, che la finalità di tali atti è particolarmente futile, essendo esclusivamente volta ad intrattenere gli astanti tramite la commissione di atti crudeli nei confronti degli animali, ritenendo pertanto che debba essere inasprito il quadro sanzionatorio.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 3.1.

Ciro MASCHIO, *presidente* ricorda che l'emendamento Dori 3.3 è stato accantonato.

Passando, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, avverte che verrà posto in votazione per primo l'emendamento Varchi 4.2, nel testo riformulato e accettato dalla proponente. Evidenzia che la sua approvazione, preclude la votazione di tutti gli emendamenti al medesimo articolo.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Varchi 4.2, come riformulato, sottolinea come l'emendamento 4.1 a sua prima firma – che verrebbe precluso

dall'approvazione della proposta in esame – sia volto a razionalizzare la disciplina prevista dall'articolo 544-*sexies* del codice penale, in materia di confisca, senza tuttavia diminuire le tutele che il testo originario intendeva prevedere a favore degli animali, e che adesso scompaiono, ove venisse approvato l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 4.

Per tali ragioni, annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento in esame.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario sull'emendamento Varchi 4.2 come riformulato, sottolineando come il contenuto dell'articolo 4 del testo sia particolarmente rilevante e come, pertanto, tale proposta emendativa determini un arretramento delle tutele.

La Commissione approva l'emendamento Varchi 4.2, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara, pertanto, precluse le proposte emendative D'Orso 4.1 e 4.3, Dondi 4.5 e D'Orso 4.6 e assorbito l'emendamento Bruzzone 4.4.

Passando, quindi, all'esame delle proposte emendative all'articolo 5, prende atto che i proponenti degli emendamenti Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5, come riformulati in identico testo, accettano la proposta di riformulazione presentata dalla relatrice nella seduta del 9 ottobre.

Devis DORI (AVS) avanza la richiesta alla relatrice di estendere anche all'emendamento 2.1, a sua prima firma, la proposta di riformulazione su cui dichiara il voto favorevole.

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, accoglie la richiesta avanzata dal collega Dori 2.1, precedentemente accantonato, sul quale, pertanto, esprime parere favorevole, purché riformulato in identico testo agli emendamenti Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sugli emendamenti Dori 2.1, Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5, come riformulati in identico testo, evidenziando come, tramite la riformulazione di tali proposte siano state soppresse diverse circostanze aggravanti previste dall'articolo 5 del testo base e venga, altresì, soppressa la disposizione che introduceva la responsabilità colposa per i reati di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale.

Rileva, infatti, che su tale materia fossero emerse molteplici criticità, che il suo gruppo ha tentato di risolvere tramite la presentazione di alcune proposte emendative, che saranno purtroppo precluse dall'approvazione delle proposta emendativa in esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'eventuale approvazione degli emendamenti Dori 2.1, Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5, come riformulati in identico testo, essendo interamente sostitutivi dell'articolo 5, preclude l'esame di tutti gli emendamenti riferiti al medesimo articolo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dori 2.1, Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara quindi assorbiti gli emendamenti Dori 2.4 e 3.3 e preclusi gli emendamenti D'Orso 5.1, Gianassi 5.6, D'Orso 5.7, Dori 5.8, Gianassi 5.9, D'Orso 5.10, degli identici emendamenti D'Orso 5.11 e Gianassi 5.12, nonché dell'emendamento Gianassi 5.13.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 5.01.

Ciro MASCHIO, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative all'articolo 6, prende atto che i proponenti accet-

tano la proposta di riformulazione presentata dalla relatrice all'emendamento Bruzzone 6.1 nella seduta del 9 ottobre 2024.

Avverte, inoltre, che l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa, come riformulata, precluderebbe l'esame delle ulteriori proposte emendative all'articolo 6 e assorbe l'emendamento Zanella 1.05.

Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia come l'articolo 638 del codice penale sottenda una visione utilitaristica e patrimoniale degli animali. Rileva, inoltre, come l'articolo 6 della proposta di legge C. 30 Brambilla disciplinava anche la materia delle esche e dei bocconi avvelenati che potevano essere una misura compensativa rispetto a tale visione esclusivamente economica degli animali posta dall'articolo 638 del codice penale.

Sottolinea, quindi, che la proposta emendativa Bruzzone 6.1, come riformulata, si pone in continuità con il contenuto dell'articolo 638 attualmente vigente, tutelando gli animali esclusivamente come bene patrimoniale.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta emendativa in esame.

Devis DORI (AVS) dichiara di concordare con la prima parte della proposta emendativa in esame, come riformulata, poiché aumenta le pene previste per alcuni reati contro gli animali. Ritiene, tuttavia, che non sia chiaro il significato dell'espressione « senza necessità » prevista dall'articolo 638 del codice penale, che lascerebbe un'eccessiva discrezionalità interpretativa al giudice.

Rammenta, inoltre, che l'articolo 54 del codice penale prevede già la scriminante per chi commette il fatto in stato di necessità, ritenendo pertanto che un ulteriore riferimento a tale fattispecie nell'articolo 638 sia superflua. Né si comprende perché siano ritenute meritevoli di trattamento differenziato comportamento lesivi di tre animali rispetto a quelli lesivi di solo due animali, dando peraltro rilevanza alla loro riunione in gregge o in mandria.

Per tali ragioni annuncia il voto contrario del suo gruppo su tale proposta emendativa.

La Commissione approva la proposta emendativa Bruzzone 6.1, come riformulata (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara, pertanto, assorbito l'articolo aggiuntivo Zanella 1.05 e preclusi gli emendamenti Varchi 6.2, Nevi 6.3 e 6.4, D'Orso 6.5, Nevi 6.6, D'Orso 6.7, Nevi 6.9 e 6.10, Gianassi 6.11, D'Orso 6.8, Buonguerrieri 6.12, Dori 6.13 e Buonguerrieri 6.14.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 7.01 a sua prima firma, evidenzia come tale proposta sia volta a integrare l'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati, al fine di ricomprendervi anche i reati previsti dal capo XI-*bis* del codice penale. Sottolinea come la *ratio* sia quella di non considerare i reati contro gli animali come delitti di dignità inferiore rispetto agli altri e come tale emendamento sia la riproduzione di una parte della proposta di legge abbinata C. 468 Dori.

Ritiene che aggiungendo i reati contro gli animali all'elenco del citato articolo 13-*bis*, insieme ai reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, non sminuisca la gravità di tali ultime fattispecie, dovendo porre attenzione all'indole del soggetto che commette tali reati e che ha quindi necessità di un percorso di recupero al fine di evitare che possa commettere in futuro reati ancora più gravi.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive, anche a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, l'articolo aggiuntivo in esame.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dori 7.01.

Devis DORI (AVS) illustra il subemendamento 0.10.014.1 a sua firma che mira ad aumentare le pene previste in materia di

protezione degli animali da affezione e da compagnia.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Dori 0.10.014.1 e 0.10.014.2.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 10.014 della relatrice, annuncia il voto favorevole del suo gruppo poiché mira alla medesima finalità dell'articolo aggiuntivo Di Lauro 10.013 presentato dal suo gruppo.

Sottolinea, infatti, che il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà sempre le proposte che aumentano le tutele per gli animali.

La Commissione approva l'emendamento 10.014 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara, pertanto, assorbito l'articolo aggiuntivo Di Lauro 10.013

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, con riguardo ai subemendamenti Bruzzone 0.10.015.1 e 0.10.015.2, nonché Dori 0.10.015.3 e 0.10.015.4, precedentemente accantonati, formula un invito al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario. Raccomanda quindi l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 10.015 come riformulato nella seduta del 15 ottobre, nonché dell'articolo aggiuntivo 10.0100 della relatrice, anch'esso presentato nella seduta del 15 ottobre.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 10.015 della relatrice come riformulato nella seduta del 15 ottobre, nonché sull'articolo aggiuntivo 10.0100 della relatrice.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti ritirano i subemendamenti Bruzzone 0.10.015.1 e 0.10.015.2.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Dori 0.10.015.3 e 0.10.015.4.

Valentina D'ORSO (M5S), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 10.015 della relatrice, come riformulato, evidenziando come esso produca una migliore tutela degli animali ponendo il divieto di utilizzare catene o altri strumenti di costrizione similari.

Devis DORI (AVS), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 10.015 della relatrice, come riformulato, rilevando come esso comporti un avanzamento giuridico e culturale nella detenzione di animali.

La Commissione approva l'emendamento 10.015 della relatrice, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo 10.016 della relatrice, con conseguente venir meno anche del subemendamento Dori 0.10.016.1.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 10.0100 della relatrice, ritenendo opportuno incentivare lo spontaneo adempimento dell'obbligo di applicare agli animali da compagnia i *microchip*.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 10.0100 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento Varchi 11.1.

La Commissione approva l'emendamento Varchi 11.1 (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara, pertanto, assorbite le identiche proposte emendative Buonguerrieri 11.2 e Nevi 11.3, nonché precluso l'emendamento Gianassi 11.5.

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, con riguardo a tutte le proposte emendative presentate all'articolo 12, precedentemente accantonate formula

l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti ritirano gli emendamenti Bruzzone 12.1 e Varchi 12.2.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianassi 12.3, 12.4, 12.6 e 12.7.

Devis DORI (AVS), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi 12.01 a sua prima firma e Gianassi 12.03, sottolinea come queste siano le proposte emendative più importanti alla proposta di legge in esame, poiché si disciplina la prevenzione dei reati contro gli animali, integrando opportunamente le previsioni che si limitano ad inasprire le pene.

Evidenzia come sia assolutamente necessario formare i professionisti, in particolare il personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, il personale degli organi giudiziari, il personale medico veterinario e il personale docente ed educativo delle scuole.

Ritiene, infatti, che tali soggetti potrebbero sottovalutare la pericolosità sociale di chi commette reati contro gli animali. Rammenta alcuni gravi episodi avvenuti nelle scuole, che sono stati oggetto altresì di un'interrogazione parlamentare a sua firma rivolta al Ministro dell'istruzione e del merito: rileva, infatti, che il personale scolastico spesso sottovaluta i comportamenti violenti degli studenti contro gli animali, ritenendoli delle semplici « ragazzate ».

Evidenzia, invece, come tali condotte potrebbero essere l'inizio di un *iter* criminale che conduce tali soggetti a commettere reati ben più gravi. Ritiene, per tali ragioni, più che opportuno approvare questi identici articoli aggiuntivi, la cui mancata approvazione evidenzerebbe che la maggioranza e il Governo sono contrari a intervenire in questo ambito.

Stefania ASCARI (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo l'articolo aggiuntivo Dori 12.01, avendo ad oggetto temi particolarmente rilevanti nell'ambito dei reati contro gli animali.

Rileva, infatti, che diversi studi scientifici, ritenuti affidabili anche dall'FBI, hanno messo in luce che spesso i *serial killer* in giovane età si erano resi protagonisti di maltrattamenti nei confronti degli animali. Evidenzia, pertanto, come sia necessario intervenire fin da subito con attività di prevenzione, piuttosto che limitarsi a punire gli autori degli omicidi.

Sottolinea, peraltro, che le attività di formazione professionale sarebbe particolarmente opportune per tutelare i diritti dei minori, delle donne e degli animali, che sono caratterizzati dal carattere comune di non potere o non riuscire a comunicare e pertanto è essenziale che i professionisti siano formati a interpretare anche il silenzio di tali soggetti deboli.

Chiede, pertanto, un ulteriore tempo di riflessione da parte della relatrice su questo tema, che in Italia non è tenuto nella dovuta considerazione.

Ricorda, a questo proposito, l'episodio del gattino Leone, scuoiato vivo e abbandonato agonizzante in una strada di Angri il 10 dicembre 2023, sottolineando come sia molto stretto il collegamento tra tali delitti e quelli ai danni delle persone.

Prende atto, rammaricandosi, che il racconto di eventi così tragici abbiano l'effetto di suscitare l'ilarità del rappresentante del Governo presente alla odierna seduta.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE rileva come l'intervento dell'onorevole Ascari non ha suscitato in lui alcuna ilarità e come nella vita si possa anche sorridere nonostante siano evocate gravi disgrazie che purtroppo esistono in questo mondo, senza che ciò infici l'attenzione e il rispetto per l'intervento e le argomentazioni dei colleghi.

Sottolinea, inoltre, di essere detentore di da tempo di numerosi cani e di averli sempre trattati con il massimo riguardo. Reputa, infine, che ognuno possa vivere la vita con l'approccio che ritiene più opportuno, altrimenti si sfocia in comportamenti

culturalmente tracotanti, prevaricatori e violenti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, invita a proseguire serenamente nei lavori odierni.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Dori 12.01 e Gianassi 12.03.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che si riserva di convocare nella giornata odierna.

**La seduta termina alle 10.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.**

**Atto n. 196.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 20 ottobre 2024, ai sensi della relativa norma di delega. Rammenta che nella seduta di ieri, mercoledì 15 ottobre, il relatore Pellicini ha depositato la proposta di parere e sono state presentate le proposte alternative del gruppo M5S e del PD (*vedi Bollettino delle Giunte e della Commissioni del 15 ottobre 2024*). Avverto che il gruppo

del Partito Democratico ha presentato una nuova proposta alternativa, che sostituisce la precedente (*vedi allegato 2*).

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sulla proposta di parere presentata dal collega Pellicini, sottolinea che le disposizioni previste nello schema di decreto legislativo – come evidenziato da diversi giornalisti durante le audizioni – esporranno questi ultimi al rischio di cause legali per la necessaria attività di sintesi degli atti processuali a cui saranno obbligati, non potendoli più pubblicare integralmente.

Ricorda, a tal proposito, la paradossale vicenda raccontata nel corso di un'audizione, in cui un giornalista è stato condannato in sede civile per aver sintetizzato – a detta dei giudici, in modo arbitrario – un atto processuale, anziché limitarsi ad una sua citazione puntuale. Si tratta pertanto di una norma che avrà l'inevitabile effetto di limitare l'attività dei giornalisti e, di conseguenza, ledere il diritto costituzionale di tutti i cittadini ad essere informati.

Inoltre, considera che il parere presentato dal relatore tenda a peggiorare l'intervento legislativo, esortato il Governo a corredare tale divieto con un gravoso apparato sanzionatorio per la violazione del divieto in questione. Ne deriverà l'effetto certo di dissuadere i giornalisti dall'occuparsi di vicende giudiziarie, soprattutto quelli che non hanno alle spalle editori esponenti di grandi gruppi industriali o centri di potere, che potranno farsi carico delle gravose sanzioni, magari per danneggiare qualche concorrente o qualche soggetto ritenuto scomodo.

Ricorda che la disciplina attualmente in vigore aveva avuto il merito di superare l'impostazione discriminatoria in vigore in precedenza, per cui potevano accedere a tali atti, e quindi successivamente pubblicarli, solo i giornalisti che avevano rapporti stretti con il magistrato che aveva redatto l'atto.

Infine, esprime rammarico per il fatto che nessuno dei colleghi della maggioranza abbia colto i rilievi emersi con chiarezza dai numerosi giornalisti che hanno contribuito ai lavori della Commissione e annun-

cia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Stefania ASCARI (M5S) ribadisce come la proposta alternativa di parere del suo gruppo mira ad indicare misure correttive rispetto al testo dello schema di decreto e alla proposta del relatore di maggioranza, su cui dichiara il voto contrario.

Intende sottolineare come il provvedimento all'esame della Commissione si muova in senso contrario rispetto alla direttiva che dichiara di voler attuare e rispetto alla stessa norma di delega che autorizza l'esercizio della potestà legislativa delegata.

Quanto alla direttiva (UE) 2016/343, per comprendere come essa non legittimi alcun intervento censorio nei confronti della libertà di informazione e del diritto di cronaca, basta richiamare il considerando n. (16), che si riferisce esplicitamente alle sole dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche.

Ancora, il considerando n. (17) afferma che per « dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche » dovrebbe intendersi « qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità ».

Del pari, il considerando n. (18) della direttiva specifica che non dovrebbe essere in alcun modo impedito alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.

D'altra parte, ritiene che neanche la norma di delega legittimi alcuna limitazione del diritto di cronaca e della libertà di informazione.

Infatti, la norma in questione non attua alcun presidio della presunzione di non colpevolezza e non si adegua ad alcun obbligo imposto dalla citata direttiva, ma si tradurrà al contrario, in un pregiudizio



maggiore nei confronti del soggetto indagato, posto che sarà consentita la pubblicazione della ricostruzione di una mera sintesi fatta dal professionista, ma senza la possibilità di far conoscere al lettore gli indizi, le intercettazioni o le testimonianze, circostanza che non giova neanche agli stessi soggetti coinvolti nell'indagine.

Sotto altro profilo, come emerso altresì in sede di audizioni, il testo risulta ambiguo e suscettibile di differenti interpretazioni con riguardo al perimetro di applicazione del divieto di pubblicazione: non si comprende, infatti, se la scelta del legislatore del divieto di pubblicazione si limiti alla sola ordinanza di custodia cautelare, ovvero se riguardi anche le ordinanze applicative di tutte le misure cautelari personali, sia quelle coercitive diverse da quelle custodiali, sia le misure cautelari personali interdittive. Tale incertezza interpretativa appare ancora più grave se si tiene conto della osservazione recata dalla proposta di parere con riguardo all'esigenza di inasprire il quadro sanzionatorio.

Tale inasprimento produrrà, a suo avviso, due effetti negativi.

In primo luogo, impedirà di fatto di divulgare vicende giudiziarie particolarmente meritevoli di essere poste all'attenzione dell'opinione pubblica, quali quelle che hanno coinvolto i vertici di Autostrade, dopo il crollo del ponte Morandi.

Dall'altro lato, vi sarebbe il rischio di incentivare gli intrecci tra politici e grandi editori, posto che la sanzione pecuniaria rilevante introdotta dall'atto in esame in caso di inosservanza del divieto di pubblicazione potrebbe essere messa a bilancio di un grande editore, ove vi fossero interessi maggiori derivanti dallo screditare un determinato soggetto pubblico. Viceversa, sarebbero inevitabilmente discriminati i piccoli editori e i giornalisti *free lance*, certamente non in grado di affrontare sanzioni pecuniarie rilevanti, ancora una volta a discapito della libertà di stampa.

Ricorda che, in qualità di componente della Commissione Antimafia nella scorsa legislatura, aveva messo in luce in apposite relazioni la stretta connessione tra libertà di informazione e contrasto alla mafia e

alla massoneria e, conseguentemente, i rischi che una limitazione di tale libertà favoriscano le associazioni criminali.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo, per le stesse motivazioni che sono state esplicitate in Assemblea in occasione del voto sull'emendamento avente ad oggetto la delega attuata dal provvedimento in esame. Nella proposta alternativa di parere, depositata in data odierna, tali ragioni sono chiaramente delineate così come le censure alla proposta di parere del relatore.

Rileva come anche in questa occasione la maggioranza abbia inteso assumere un atteggiamento ideologico nell'ambito delle modifiche al sistema penale piuttosto che un approccio pragmatico volto alla soluzione dei problemi.

In questo specifico caso, si è deciso di fissare un divieto di pubblicazione di provvedimenti giudiziari, circostanza piuttosto singolare per uno Stato democratico, in cui decisioni così gravi come quelle restrittive della libertà personale non possono essere assoggettate ad un regime di segretezza.

La scelta dell'Esecutivo, motivata dall'esigenza di tutelare l'onorabilità dei cittadini coinvolti, si rivela del tutto inefficace in quanto il contenuto dell'atto, sia pure in modo non integrale, sarà comunque riportato dagli organi di informazione. Inoltre, se in passato si poteva sostenere che non fosse giusto pubblicare un atto assunto *inaudita altera parte*, adesso nemmeno tale giustificazione regge, alla luce della recente riforma Nordio, che pure sta creando forti problematiche, ancora una volta ignorate dal Governo.

Invita quindi il Governo ad abbandonare battaglie ideologiche di retroguardia, per impegnarsi a risolvere le tante criticità della Giustizia con misure adeguate, che nel caso di specie richiedevano di intervenire sul confezionamento e sul contenuto dei provvedimenti cautelari e non sulla loro pubblicazione o meno.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nel dichiararsi convinto che tutti abbiano a cuore la tutela del principio costi-

tuzionale della presunzione di innocenza e la sua effettiva applicazione, manifesta tuttavia la propria preoccupazione per l'apparato sanzionatorio sollecitato dalla proposta di parere a corredo del divieto posto dallo schema di decreto.

Rilevando inoltre che la genericità delle osservazioni contenute nella proposta di parere non consente di prevedere in che modo concretamente il Governo le metterà in pratica, ove ritenesse di accoglierle, fa presente come l'impostazione adottata non sia certamente fonte di tranquillità con riguardo alla tutela di un fondamentale principio costituzionale, quale la libertà di stampa.

Nel rilevare come le attuali preoccupazioni si misureranno con la concreta applicazione delle norme, precisa che il principio della libertà di stampa implica non la possibilità di pubblicare qualsiasi cosa ma la garanzia della serenità del giornalista nella pratica del suo lavoro. In conclusione ribadisce la propria preoccupazione per il potenziamento del sistema sanzionatorio, da cui discendono le ragioni del voto contrario.

Enrico COSTA (FI-PPE) fa presente preliminarmente che gli interventi dei colleghi Cafiero De Raho e Gianassi, i quali – contrariamente a quanto si sarebbe aspettato – hanno espresso sostanzialmente i medesimi concetti, richiedono una risposta comune.

Rilevata quindi l'esigenza di affrontare la questione delle ordinanze cautelari con la piena consapevolezza del contesto, fa presente che si tratta di atti di dimensioni corpose, confezionati nella maggior parte dei casi durante le indagini preliminari, e dunque nella fase istruttoria quando la difesa « non ha ancora toccato palla ». Riconosce che, come ricordato dall'onorevole Gianassi, è oggi previsto il contraddittorio anticipato con le sue molteplici deroghe, al quale tuttavia il Partito democratico si sta opponendo.

Tornando alla questione principale, sottolinea come la richiesta di misura cautelare venga avanzata dal pubblico ministero che nel corso delle indagini raccoglie gli elementi a carico del soggetto – e non

anche a favore, come pure si suole dire – e le intercettazioni rilevanti e li sottopone, così confezionati, all'attenzione del giudice, il quale emette l'ordinanza cautelare.

Sottolineando quindi che si tratta di un atto basato su un teorema di accusa, e che può essere ribaltato, fa presente che dal 1992 ad oggi sono state 30 mila le riparazioni per ingiusta detenzione, senza contare che oltre il 70 per cento delle persone che hanno fatto domanda, in quanto ingiustamente detenute, non ha avuto accesso alla richiesta di risarcimento per mancanza dei presupposti. Si tratta di persone fatte oggetto di ordinanze di custodia cautelare, contenenti pagine e pagine di intercettazioni, e successivamente assolte.

Quanto alle richiamate modifiche introdotte dall'allora Ministro Orlando sulla riservatezza delle intercettazioni, rileva come i loro contenuti, per quanto conservati nell'archivio riservato, vengano comunque riprodotti nelle ordinanze cautelari e, grazie all'altra norma introdotta dal medesimo Ministro nel 2017, pubblicati sui quotidiani. Ribadisce quindi che le intercettazioni vengono rese note sulla base dell'articolo 114 del codice di procedura penale, come modificato dal Ministro Orlando, il quale ha introdotto per le ordinanze di custodia cautelare un'eccezione al generale divieto della pubblicazione di tutti gli atti di indagine preliminare.

Ribadito quindi che l'ordinanza cautelare non è una sentenza ma è un provvedimento redatto nella fase delle indagini preliminari e dunque passibile di ribaltamento del suo contenuto, ritiene che lo Stato abbia il diritto ed il dovere di chiamare le persone a rispondere delle proprie responsabilità ma debba anche tutelare la reputazione di coloro che sono entrati nell'ingranaggio da innocenti.

Fa quindi presente che i maggiori sostenitori della pubblicazione delle ordinanze cautelari appaiono essere non tanto i giornalisti ma – in modo singolare – gli stessi magistrati, forse perché ciò garantisce loro una più stretta connessione con l'opinione pubblica e di conseguenza un rafforzamento delle indagini, in modo che

si possa dire che un'assoluzione equivale ad una sconfitta delle indagini.

Ritiene quindi che quella all'esame della Commissione sia una norma di civiltà, che garantisce il bilanciamento della tutela delle persone coinvolte con il diritto ad informare e ad essere informati. Ritiene che la pubblicazione integrale del contenuto delle ordinanze cautelari, ad indagini ancora aperte, non sia degno di un Paese civile e sottolinea la sostanziale irrisorietà del sistema sanzionatorio attuale, come riconosciuto anche nel corso delle audizioni.

Condivide quindi le osservazioni del relatore, che anche nel caso in cui non dovessero essere accolte dal Governo in questa occasione, potranno costituire un indirizzo per il futuro.

In conclusione, evidenzia che si tratta di un tema importante, dal momento che la norma in esame si prefigge lo scopo di dare al dibattito, vale a dire alla fase in cui si forma la prova, una rilevanza maggiore di quella che esso ha attualmente, rilevando come allo stato i riflettori siano tutti puntati sulle indagini preliminari.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 14.15.**

#### **ELEZIONE DI UN SEGRETARIO**

*Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### **Elezione di un segretario.**

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un segretario, a seguito della decadenza da tale carica del deputato Alessandro Zan, che ha cessato di far parte della Commissione. Indice quindi la votazione per l'elezione di un segretario.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un segretario.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione di un segretario:

Presenti e votanti ..... 19

*Hanno riportato voti:*

Michela Di Biase ..... 10

Schede bianche ..... 9

Proclama eletto segretario la deputata Michela Di Biase.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Ascari, Bellomo, Bisa, Buonguerrieri, Cafiero De Raho, D'Orso, Dondi, Dori, Gallo, Gianassi, Giuliano, Lacarra, Maschio, Matone, Palombi, Pellicini, Pulciani, Scarpa, Serracchiani.

Ciro MASCHIO, *presidente*, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro alla deputata Di Biase.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.**

**C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'esame delle proposte emendative riprenderà a partire dall'articolo aggiuntivo Za-

nella 12.02 su cui la relatrice e il rappresentante del Governo hanno formulato un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive tutti le proposte emendative ancora da esaminare presentate dal collega Dori, al momento impegnato nella seduta della Giunta per le autorizzazioni, come anticipato per le vie informali.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) segnala che anche alcuni componenti del suo gruppo sono impegnati nella seduta della Giunta per le autorizzazioni, che si sta svolgendo in concomitanza dei lavori della Commissione.

Ciro MASCHIO (FDI) avverte che i colleghi impegnati in concomitanti lavori di altri organi sono stati contattati e hanno consentito a che la Commissione concluda l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di legge in discussione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Zanella 12.02. e Gianassi 12.04.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Dori 13.01, evidenzia come gli esperti suggeriscono che vi sia una stretta correlazione tra chi commette reati contro gli animali e i soggetti socialmente pericolosi. Sottolinea, inoltre, come spesso si pensi che sia una buona soluzione inserire chi commette violenze contro gli animali in associazione di volontariato a favore degli animali. Al contrario, rileva che, come evidenziato dal collega Dori con l'articolo aggiuntivo in esame, tale soluzione non sia quella più idonea a garantire un adeguato percorso di reinserimento sociale.

Simonetta MATONE (LEGA) esprime perplessità sulla effettiva e concreta possibilità di allestire percorsi di recupero realmente adeguati per tali soggetti, senza il contatto con gli animali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dori 13.01.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti accettano la riformulazione degli identici emendamenti 14.1 Bruzzone e 14.3 Nevi e avverte che l'eventuale approvazione di tali proposte emendative, come riformulate, precluderebbe l'emendamento Varchi 14.4 e assorbirebbe l'emendamento Nevi 14.5.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulle identiche proposte emendative in esame, che apportano un arretramento della tutela degli animali rispetto al testo base C. 30 Brambilla.

La Commissione approva gli identici emendamenti 14.1 Bruzzone e 14.3 Nevi, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara, pertanto, precluso l'emendamento Varchi 14.4 e assorbito l'emendamento Nevi 14.5.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Sergio Costa 14.01, limitatamente alla parte ammissibile, e Dori 14.02, nonché Di Lauro 14.06, limitatamente alla parte ammissibile.

Ciro MASCHIO, *presidente*, chiede ai proponenti se accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Di Lauro 15.1, presentata dalla relatrice nella seduta del 9 ottobre.

Valentina D'ORSO (M5S) al fine di decidere se accettare o meno la riformulazione proposta, chiede alla relatrice se le norme di coordinamento previste dall'articolo 15 della proposta di legge, che vengono soppresse con la riformulazione dall'emendamento in esame, non siano più necessarie a seguito dell'approvazione delle proposte emendative esaminate nel corso della giornata odierna ovvero se la necessità di tali norme sussiste tuttora.

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, afferma che tali norme di coordinamento non sono più necessarie a seguito dell'approvazione delle proposte emendative esaminate nel corso della giornata odierna.

Valentina D'ORSO (M5S) accetta, pertanto, la proposta di riformulazione presentata dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Di Lauro 15.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, ringrazia la presidenza, il rappresentante del Governo e i colleghi per l'ottimo lavoro svolto per portare a termine l'esame delle proposte emendative, evidenziando che simili proposte di legge sono pendenti in Parlamento da quattro legislature.

Riepilogando brevemente i contenuti della proposta di legge a sua firma e delle relative proposte emendative approvate – volte ad inasprire le pene, introdurre aggravanti ma anche norme di protezione degli animali e dei cuccioli – evidenzia come tale provvedimento si ponga in linea con la recente riforma costituzionale che ha modificato l'articolo 9 della Costituzione, che al terzo comma afferma che la Repubblica « tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni » e che « la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.*  
Atto n. 137-bis.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 381 del 9 ottobre 2024, a pagina 58, seconda colonna, quarantaduesima riga, le parole: « 14.40 » sono sostituite dalle seguenti « 15.40 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 384 del 15 ottobre 2024, a pagina 22, prima colonna:

dopo la dodicesima riga, inserire le seguenti:

#### « Sull'ordine dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, ad esaminare l'Atto del Governo n. 196 – essendovi una richiesta dei gruppi in tal senso ed essendo chiamata la Commissione ad esprimere il parere su di esso entro il prossimo 20 ottobre – e di procedere, poi, all'esame in sede referente della proposta di legge C. 30 Brambilla e quindi all'ulteriore punto all'ordine del giorno. »

sopprimere le righe dalla venticinquesima alla trentaquattresima.

## ALLEGATO 1

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.**

## PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**2.100.** La Relatrice.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4.2.** *(nuova formulazione)* Varchi.

ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente*

Art. 5.

*(Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali)*

1. Dopo l'articolo 544-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 544-*septies*.

*(Circostanze aggravanti)*

Le pene previste dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, e 638 sono aumentate:

*a)* se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

*b)* se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

*c)* se il fatto viene diffuso attraverso strumenti informatici e telematici. ».

\* **2.1.** *(Nuova formulazione)* Dori

\* **5.2.** *(Nuova formulazione)* Varchi

\* **5.3.** *(Nuova formulazione)* Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano

\* **5.4.** *(Nuova formulazione)* Buonguerrieri, Dondi

\* **5.5.** *(Nuova formulazione)* Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 6.

*(Modifiche agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 638 e 727 del codice penale)*

1. All'articolo 544-*bis* del codice penale:

*a)* al primo comma, le parole « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 »;

*b)* dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000 »

2. All'articolo 544-*ter* del codice penale:

*a)* al primo comma le parole « da tre a diciotto mesi o » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni e »;

b) al terzo comma dopo le parole « al primo » sono inserite le seguenti: « e al secondo »;

3. L'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 638. (*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

4. All'articolo 727 del codice penale le parole: « da mille euro a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 5.000 euro a 10.000 euro »;

**6.1.** (*Nuova formulazione*) Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

#### ART. 10.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### Art. 10-bis.

*(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)*

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione

da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto »;

2) al comma 2, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto »;

3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;

3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza possibilità di conseguirla nuovamente ».

**10.014.** La Relatrice.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente*

#### Art. 10-bis.

*(Divieto di detenzione di animali d'affezione a catena)*

1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto

divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione simile che ne impediscano il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario, o da temporanee esigenze di sicurezza.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5000 euro.

**10.015.** (Nuova formulazione) La Relatrice.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 in materia di sanzioni amministrative)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreché la violazione non sia stata già constatata ».

**10.0100.** La Relatrice.

ART. 11.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**11.1.** Varchi

ART. 14.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 14.

*(Modifiche agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale)*

1. All'articolo 727-bis, primo comma, del codice penale: le parole: « da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro »;

2. All'articolo 733-bis, comma 1, del codice penale le parole « fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro »;

\* **14.1.** (Nuova formulazione) Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

\* **14.3.** (Nuova formulazione) Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

ART. 15.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 15.

*(Modifiche alla legge 20 luglio 2004 n. 189)*

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189, al comma 1, dopo le parole: « *Felis silvestris* » sono inserite le seguenti: « e *Felis catus* »;

**15.1.** (Nuova formulazione) Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.



## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 196.**

**NUOVA PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

La II Commissione,  
premessi che:

L'intervento normativo in esame introduce disposizioni « integrative » in merito all'applicazione della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali, in attuazione della direttiva (UE) 2016/343; la presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali « CEDU », nell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (« ICCPR ») e nell'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

come evidenziato anche dagli autorevoli auditi in merito, è necessario notare come la direttiva 2016/343, che con tale, ulteriore, intervento normativo si intenderebbe rafforzare, non contenga disposizioni che impongano, ma nemmeno suggeriscano, un divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare; la presunzione di innocenza deve essere infatti tutelata impedendo che soggetti pubblici, attraverso atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, o pubbliche dichiarazioni, rappresentino o presentino un soggetto non ancora condannato in via definitiva come colpevole: la direttiva pone, invece, un tema di rappresentazione del materiale investigativo che non deve mai essere fuorviante rispetto alla presunzione di innocenza di chiunque sia sottoposto ad un procedimento penale;

L'inciso dell'attuale articolo 114 sulle modalità di pubblicazione degli atti che viene soppresso, « fatta eccezione per l'ordinanza di cui all'articolo 329 », fu introdotto al fine di chiarire che le ordinanze non erano, e non sono tuttora, atti coperti da segreto ex articolo 329, al fine di fare chiarezza anche in raccordo con la normativa del 2017, intervenuta ad innovare la disciplina delle intercettazioni, dunque sancendone la pubblicabilità secondo la più stringente disciplina relativa alla loro pubblicabilità unicamente laddove strettamente essenziali, anche con riferimento ai brani di intercettazione presenti nella medesima ordinanza; con il provvedimento in esame viene meno proprio l'inciso relativo alla pubblicabilità e si conserva la possibilità della pubblicazione per contenuto;

nella sistematica del codice la pubblicazione per contenuto non risponde assolutamente ad esigenze di tutela dell'onorabilità e dell'immagine del soggetto sottoposto a procedimento penale; il segreto degli atti rappresenta dunque un'eccezione nel sistema, poiché l'interesse della collettività e del soggetto sottoposto a procedimento penale, in una democrazia, va ritrovato invece nella piena conoscenza degli atti;

L'impedimento dunque di pubblicare l'atto per intero rischia di risultare, dunque, non soltanto del tutto inidoneo allo scopo, non rispondente all'obiettivo, in più crea irragionevolmente delle asimmetrie tra ordinanze pubblicabili e ordinanze non pubblicabili; si corre il rischio dunque di risultare persino per molti aspetti con-

troproducente e sistematicamente contraddittorio; non si comprende per quale ragione, infatti, dovrebbe risultare meno pregiudizievole per l'immagine dell'indagato una sintesi dei motivi che ne hanno determinato la custodia cautelare rispetto alla motivazione del giudice, tanto più se si considera che il decreto legislativo 188/2021, emanato in attuazione della stessa direttiva europea, vieta all'autorità giudiziaria (e non all'operatore dell'informazione) di indicare pubblicamente come colpevole l'indagato « *fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza irrevocabile* » e se si considera altresì che il medesimo decreto legislativo 188/2021 ha introdotto l'art. 115-bis c.p.p. (Garanzia della presunzione di innocenza) che dispone tra l'altro: « *nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento* »;

i rischi dunque non derivano dalla pubblicazione integrale del provvedimento (peraltro nel caso di specie non cancellata ma rinviata), viste le modalità di redazione, che debbono escludere nel testo espressioni o elementi che la escludano;

con lo schema di decreto legislativo in esame, dunque, lungi dall'addivenire ad una maggiore coerenza nell'interpretazione e nello spirito della direttiva, si compie invece un — ulteriore — passo nella direzione della limitazione di quegli imprescindibili bilanciamenti che caratterizzano uno Stato di diritto, non rafforzando dunque in alcun modo la presunzione di non colpevolezza, ma serrando invece ancora di più le maglie della libera, puntuale e corretta informazione, così come non viene tutelato il diritto di essere informati da parte dei cittadini, previsto dall'articolo 21 della Costituzione; la direttiva europea fa, inoltre, esplicito riferimento alle dichiarazioni pubbliche rilasciate da pubbliche autorità esclu-

dendo, non a caso, gli organi di informazione; la direttiva UE n. 343/2016, ispiratrice del provvedimento in esame, infatti non si occupa di questioni attinenti all'esercizio dell'attività giornalistica: al contrario, nella parte introduttiva, al Considerando numero 19 della medesima, precisa che dalla applicazione del principio di presunzione d'innocenza viene « *fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media* »;

le modifiche proposte dunque non appaiono affatto coerenti con il dettato degli articoli 3 e 4 della direttiva e vanno oltre al dato letterale, e allo spirito, della medesima, che non dispone affatto limitazioni all'informazione, tanto meno censure: invero, non solo l'articolo 4 si riferisce, come detto in precedenza, alle dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche, bensì fa salvi gli « *atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità* », in concordanza con il Considerando n. 16 della direttiva, secondo cui « *La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato, come l'imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l'indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione pre-*

*liminare di natura procedurale, l'autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell'indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi »; il parere di maggioranza contiene inoltre osservazioni molto gravi che intervengono a peggiorare divergendo ulteriormente dall'interpretazione dei principi della direttiva (Ue) 2016/343, prevedendo l'estensione del divieto a tutte le ordinanze cautelari, incluse quelle*

personali e introducendo anche sanzioni e multe più elevate per i giornalisti e per gli editori, con un'ulteriore, inaccettabile compressione delle libertà costituzionalmente tutelate.

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa,  
Serracchiani.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 196.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione II,

esaminato il provvedimento in titolo;  
premessi che:

il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15);

L'articolo 4 della citata legge di delega definisce l'oggetto della delega, che è volta all'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione;

il citato articolo 4, al comma 3 stabilisce uno specifico principio e criterio direttivo, volto a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343;

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'introduzione di disposizioni « integrative » volte a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di

innocenza nell'ambito dei procedimenti penali, in attuazione della direttiva (UE) 2016/343;

L'articolo 2 modifica l'articolo 114 del codice di procedura penale, che reca la disciplina in merito alla possibilità di pubblicare gli atti del procedimento penale, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione;

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria;

manifestato l'apprezzamento nei confronti di un provvedimento atto, tra l'altro, ad evitare distorsioni delle regole dibattimentali e posto a tutela di una decisione effettivamente « terza » da parte dell'organo giudicante;

preso atto degli esiti dell'attività conoscitiva svolta in Commissione e del parere favorevole espresso dalla V Commissione Bilancio il 1 ottobre 2024,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) nei limiti del principio di delega, valuti il Governo – sotto il profilo del limite del divieto di pubblicazione alle sole ordinanze custodiali – come i relativi presupposti applicativi siano i medesimi rispetto a quelle cautelari in generale, ovvero la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; le ragioni tecniche della reintroduzione del divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare appaiono, dunque, le medesime che

dovrebbero portare all'estensione di tale divieto a tutte le misure cautelari personali, ovvero ad altri analoghi provvedimenti che, eventualmente, possono essere emessi nel procedimento cautelare, ovvero comunque a quei provvedimenti che, nella loro funzione, comportino una valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la cui pubblicazione, dunque, produca analoghi effetti sovrapponibili a quelli della sola ordinanza di custodia cautelare;

b) fermo restando il significato della riaffermazione – già solo in linea di principio – della circostanza che la pubblicazione si pone in contrasto con le regole minime di tutela dei diritti dell'indagato, valuti il Governo ulteriori interventi correttivi in punto di correlato presidio sanzionatorio:

1) ferma restando l'esclusione di sanzioni detentive a carico del contravventore, il complessivo sistema sanzionatorio andrebbe comunque ripensato di modo da conferire effettività al divieto, e costituire un ragionevole argine alla sistematica vio-

lazione del medesimo, tanto alla luce della sperimentata ineffettività della attuale sanzione che presidia la violazione del divieto di pubblicazione, dettata dalla fattispecie contravvenzionale delineata dall'articolo 684 del codice penale (che si risolve nella possibilità di estinguere il reato attraverso l'oblazione con il versamento di una somma irrisoria) o dell'illecito disciplinare, raramente perseguito, previsto dall'articolo 115 del codice di procedura penale a carico degli impiegati dello Stato o di persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato;

2) in relazione a quanto sopra esplicitato, valuti il Governo l'individuazione di profili sanzionatori nuovi, anche attraverso il ricorso ad ulteriori strumenti, non esclusi quelli posti a presidio dal decreto legislativo n. 231 del 2001 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.